

SCHEMA di:

Accordo di collaborazione per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana denominati "SMART" (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio), da attuare sul territorio della Città Metropolitana di Milano e nella Provincia di Brescia nei mesi di luglio e ottobre 2023

TRA

la Giunta Regionale della Lombardia, con sede in Milano - 20124, Piazza Città di Lombardia 1, C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159, nella persona del Direttore Generale della Direzione Sicurezza e Protezione Civile, dott. Fabrizio Cristalli

E

i seguenti Enti capofila, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali:

Cassina de' Pecchi (capofila dei Comuni di Bussero, Pessano con Bornago), Cinisello Balsamo, Cormano (capofila dei Comuni di Bresso, Cusano Milanino, Novate Milanese), Corsico (capofila dei Comuni di Assago, Buccinasco, Casorate Primo), Legnano (capofila dei Comuni di Arconate, Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese), Magenta (capofila dei Comuni di Abbiategrasso, Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Cornaredo, Cusago, Marcallo con Casone, Mesero, Pregnana Milanese, Ossona, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Settimo Milanese, Vanzago), Milano, Paderno Dugnano, Pieve Emanuele (capofila di Siziano), Rozzano, San Donato Milanese (capofila di Carpiano, Locate Triulzio, Mediglia, Opera, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, San Giuliano Milanese), Sesto San Giovanni, Trezzano sul Naviglio (capofila di Cesano Boscone), Trezzo sull'Adda (capofila della Città Metropolitana di Milano, Gessate), Unione Adda Martesana, Bagnolo Mella (capofila di Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella, Flero, Poncarale, San Zeno Naviglio), Brescia, Castenedolo (capofila di Borgosatollo, Montirone), Chiari (capofila di Castelvotati, Coccaglio, Cologne, Roccafranca, Rudiano), Comunità Montana Valle Sabbia, Gardone Val Trompia (capofila di Lodrino, Marcheno, Pezzaze, Sarezzo, Villa Carcina), Ghedi, Leno (capofila di Cigole, Milzano, Pavone del Mella, Pralboino, Seniga, San Gervasio Bresciano), Palazzolo sull'Oglio (capofila di Erbusco), Prevalle (capofila di Calvagese della Riviera, Muscoline, Paitone), Provincia di Brescia, Rezzato, Rovato, Sirmione, Unione Valtenesi;

Premesso che

la legge regionale 1 aprile 2015 n. 6 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana" prevede che Regione Lombardia promuova, ai sensi:

- dell'art. 1, comma 3, il coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza;
- dell'art. 3, comma 1, lett. a), la collaborazione istituzionale con gli enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio;
- dell'art. 5, comma 1, lett. a), anche con strumenti finanziari, la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana;

Considerato che

Regione Lombardia, a decorrere dal 2003, promuove, con esito positivo, in particolare per la concreta riduzione dell'incidentalità stradale e per la sicurezza urbana, nonché per l'accrescimento di esperienza e professionalità, la pianificazione di operazioni congiunte o anche solo coordinate tra gli operatori delle polizie locali, da eseguire sul territorio regionale per interventi di prevenzione dei rischi in materia di sicurezza urbana, denominati SMART (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio);

Ritenuto

- opportuno, in considerazione dell'efficacia, consolidatasi negli anni, dei suddetti interventi coordinati di polizia locale, attivati con modalità sovracomunale e in continuità con l'azione di accrescimento della sicurezza in determinati ambiti territoriali, riproporre tale iniziativa sul territorio della Città metropolitana di Milano e della provincia di Brescia, con riferimento al quale i dati ufficiali ISTAT, relativi all'annualità 2021 evidenziano una maggiore incidentalità stradale rispetto all'intero territorio regionale;
- di attuare l'intervento dalle ore 20.00 di sabato alle ore 03.00 di domenica, nei giorni del 29 luglio e del 7 ottobre 2023, salvo specifiche esigenze territoriali/operative

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

ART. 2 Oggetto dell'accordo

In attuazione del presente accordo, le Parti si impegnano a realizzare, uno specifico piano di servizi e controlli straordinari, serali e notturni, ulteriori a quelli ordinari. In particolare, tali attività hanno l'obiettivo di intensificare la presenza della polizia locale per i controlli di sicurezza urbana, polizia stradale e annonaria, implementando la propria pianificazione e tenendo conto delle eventuali indicazioni prefettizie o richieste di integrazione dei piani. I servizi di prevenzione, in particolare, hanno anche la finalità di ottimizzare gli sforzi e la collaborazione tra i Comuni/Comandi di Polizia locale, le Prefetture, le Forze di Polizia e la Regione.

ART. 3 Ambito Territoriale

Il personale delle Polizie locali degli Enti locali, Parti del presente accordo, e quello dei Comuni di cui sono capofila, potranno operare, previa apposita comunicazione alla competente Prefettura, sul territorio degli enti indicati nella progettualità, prescindendo confini territoriali dell'ente di appartenenza ed in relazione alle attività volte a garantire la piena attuazione del presente accordo di collaborazione.

ART. 4 Obblighi a carico degli Enti locali

Ai fini del presente accordo, gli Enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione ad una progettualità sviluppata in base ai bisogni del proprio territorio, ai sensi dell'art. 2, con attività di prevenzione e controllo, nonché interventi di sicurezza urbana, polizia stradale e polizia annonaria, in particolare per:

- svolgere controlli volti a prevenire e sanzionare comportamenti non conformi al Codice della Strada, in particolare per quanto attiene alla velocità pericolosa e la guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope;
- dare attuazione al Piano Regionale Inquinamento Atmosferico, attraverso i controlli sulla circolazione dei veicoli più inquinanti;
- impiegare, per la realizzazione degli interventi, adeguate risorse umane e strumentali, per garantire la massima sicurezza degli operatori e della popolazione, disponendo il servizio di almeno 7 operatori nel medesimo contesto organizzativo;
- dare tempestiva comunicazione alla Regione, nell'arco della domenica successiva allo svolgimento del servizio effettuato in ciascuna serata e dei relativi risultati operativi, entro il termine che sarà meglio specificato nelle indicazioni operative.

ART. 5 Obblighi a carico di Regione Lombardia

Regione Lombardia si impegna a:

- promuovere la collaborazione tra i Comandi di polizia locale aderenti all'accordo e in sinergia con le Prefetture competenti per territorio, al fine di ottimizzare il grado di efficacia della prevenzione e dei controlli e favorire la collaborazione con le Forze dell'Ordine in base alle indicazioni delle Prefetture stesse, alle quali il presente accordo viene trasmesso;
- coadiuvare gli Enti aderenti, per orientare efficacemente gli interventi delle Polizie locali nel controllo delle aree individuate;
- garantire supporto giuridico e tecnico-amministrativo per tutti gli atti conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 6 Durata dell'accordo

I servizi del presente accordo si dovranno svolgere dalle ore 20.00 di sabato 29 luglio alle ore 03.00 di domenica 30 luglio e dalle ore 20.00 di sabato 9 ottobre alle ore 03.00 di domenica 10 ottobre 2023, salvo prosecuzioni di operatività dovuta ad esigenze di servizio. L'accordo si attiva alla data della sua sottoscrizione e i suoi effetti si concludono, in ogni caso, entro il 31 ottobre 2023.

ART. 7 Aspetti economici

Per l'attuazione del presente accordo, la Regione concorre riconoscendo agli Enti sottoscrittori, in qualità di capofila, un contributo pari alle spese sostenute per il personale di Polizia locale impiegato negli interventi straordinari previsti dalle progettualità di cui al presente accordo, che si aggiungono ai normali impegni d'istituto e ordinari degli operatori, in esito alla positiva valutazione della rendicontazione delle spese, secondo le modalità indicate al seguente art. 8.

ART. 8 Rendicontazione

Gli Enti sottoscrittori dovranno rendicontare le spese sostenute per la realizzazione degli interventi previsti nelle 2 serate, entro e non oltre venerdì 13 ottobre 2023, inviando la prescritta documentazione via PEC all'indirizzo: sicurezza@pec.regione.lombardia.it.

La rendicontazione dovrà consistere nella produzione di apposita relazione amministrativa, contenente la descrizione delle modalità di realizzazione dei servizi svolti e dei risultati conseguiti, congiuntamente ad un *format* contabile fornito dall'Unità Organizzativa Sicurezza urbana integrata e Polizia Locale di Regione contenente le ore effettuate, per singolo operatore di Polizia Locale, e l'importo da retribuire, comprensivo degli oneri riflessi.

In caso di rendicontazione di importo superiore a quanto preventivato e impegnato, sarà riconosciuta la spesa indicata in sede di presentazione della scheda di adesione; in caso di rendicontazione di spesa inferiore al preventivato, sarà riconosciuto quanto effettivamente speso per gli interventi "SMART".

ART. 9 Nomina dei referenti tecnici dell'accordo

Le Parti designano, quali referenti tecnici per l'attuazione del presente accordo:

- **per Regione Lombardia:**
il Dirigente dell'Unità Organizzativa Sicurezza urbana integrata e Polizia Locale;
- **per gli Enti sottoscrittori:**
i rispettivi Comandanti di Polizia Locale.

ART. 10 Trattamento dei dati personali

Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101). Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sono, ciascuno per le proprie finalità istituzionali, Regione Lombardia e il Comune sottoscrittore, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per Regione Lombardia: il Direttore Generale della D.G. Sicurezza e Protezione Civile

Per l'Ente locale: il legale rappresentante o un suo delegato